Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3756

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Ay.Mo. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 02/01/2026 del GIUDICE DI PACE di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avvocato LOREDANA LISO che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Si è formalmente costituita per il Ministero dell'Interno l'Avvocatura erariale chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 2 gennaio 2026 il Giudice di Pace di Bari, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998, ha disposto

proroga del trattenimento disposto nei confronti di Ay.Mo. dal Questore di Verona.

2. Avverso tale provvedimento Ay.Mo. per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

Lamenta che il Giudice di pace ha proceduto alla convalida della proroga del trattenimento di ulteriori novanta giorni senza fissare l'udienza e, conseguentemente, senza notificare al difensore e al ricorrente alcun avviso.

In ogni caso, la proroga è stata disposta in assenza dei presupposti di legge.

2.2. Con il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo in violazione dell'art. 606, comma 1, lettera d) c.p.p.

Il Giudice di Pace non ha rilevato né le discordanze tra quanto rilevato nella richiesta di proroga e quanto dichiarato dal rappresentante della Questura nel corso dell'udienza, né la radicale assenza dei presupposti di legge.

Doveva, invece, ritenere illegittimo il mantenimento del trattenimento perché non disposto "per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera", come previsto dalla normativa vigente, una volta accertato che la Questura, nonostante l'avvenuta identificazione consolare del ricorrente ed il suo atteggiamento collaborativo, non si era attivata in alcun modo per eseguire il ripatrio, limitandosi a ridosso della richiesta di proroga a richiedere il necessario lasciapassare allo Stato estero.

2.3. Con il terzo motivo deduce assenza ed apparenza della motivazione.

Il Giudice di pace di Bari non ha verificato la sussistenza dei requisiti per concedere la proroga del trattenimento previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998.

Nulla è stato osservato con riferimento alle "gravi difficoltà" nell'identificazione o nell'ottenimento dei documenti di viaggio né sulle probabilità di rimpatrio e, quindi, sulla ragionevole prospettiva di esecuzione dell'espulsione.

Il provvedimento impugnato, dopo la dicitura prestampata "verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del trattenimento di permanenza presso il Cpr di Bari per ulteriori giorni 90", "si è limitato ad osservare che la Questura di Bari aveva posto "in essere ogni attività utile ai fini del rimpatrio dello stesso".

Non ha, quindi, considerato che la Questura non aveva in alcun modo documentato le affermazioni sull'invio al consolato della richiesta di lasciapassare né si era occupata dell'organizzazione del viaggio di rimpatrio né aveva spiegato le ragioni del ritardo, invero del tutto incompressibili se si considera che la persona da espellere è stata identificata sin dal 2020 e non aveva posto in essere alcuna attività ostruzionistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

Risulta dagli di causa che, a prescindere dalla ricezione dell'avviso di fissazione, il cittadino straniero trattenuto, e, soprattutto, il suo difensore di fiducia hanno partecipato all'udienza di convalida.

L'eccepita nullità risulta, pertanto, sanata.

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi della questione dell'omesso avviso al difensore di fiducia ritualmente nominato dell'udienza camerale di riesame, assimilabile a quello in esame perché strumentale alla tutela della libertà personale, ha precisato che l'omesso avviso dell'udienza camerale fissata per la discussione della richiesta di riesame al (nuovo ed unico) difensore di fiducia, tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, che ha espressamente disatteso e superato il principio affermato, sia pure "incidenter tantum", da Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208269, secondo cui, invece, il mancato avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente - nel caso di specie prima che l'interrogatorio di garanzia sia stato disposto dal giudice competente - produce la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la quale, se ritualmente dedotta, comporta la declaratoria

di invalidità dell'atto e, dì conseguenza, l'immediata perdita di efficacia della misura custodiate, a mente dell'art. 302 cod. proc. pen.).

Tuttavia, se nonostante l'omesso avviso, il difensore di fiducia comunque presenzia all'udienza, anche al solo fine di eccepire la nullità dell'avviso stesso, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., quindi suscettibile di sanatoria.

L'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., infatti, limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l'omissione dell'avviso abbia determinato l'assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato/persona sottoposta alle indagini (cfr. sul punto, Sez. U, Maritan, cit., secondo cui nemmeno la presenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sana il vizio).

2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione delle questioni poste, sono fondati.

3.1. Nel regime introdotto dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello del giudice di pace, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Come chiarito dalla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, sia pure nell'ambito delle misure di prevenzione, ma in un contesto ordinamentale, nel quale comunque il ricorso per cassazione è circoscritto alla denuncia della violazione di legge - ciò che rappresenta la base minima costituzionalmente garantita del ricorso "contro i provvedimenti sulla libertà personale", ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - nella nozione di violazione di legge va ricompresa la 6 motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01), intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Del resto, secondo il consolidato orientamento della prima sezione civile di questa Corte, il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Sez. 1., 22 gennaio 2021, n. 1322; Sez. 1, 30 ottobre 2019, n. 27939).

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, 7 gennaio 2021, n. 82; Sez. 1., 28 febbraio 2019, n. 6064) ed ordinanza del 4.6.2021, n. 15647, in motivazione).

3.2. Tanto è sufficiente, senza necessità di ulteriori approfondimenti esegetici, a cogliere la sussistenza del denunciato vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato, oltre a riportare le dichiarazioni rese in udienza dal funzionario della Questura sull'avvenuta identificazione dello straniero nell'anno 2020 e sull'inoltro della richiesta di lasciapassare e del sollecito inoltrato in data 8 dicembre 2025, si è limitato ad osservare, subito dopo la dicitura prestampata "verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del trattenimento di permanenza presso il Cpr di Bari per ulteriori giorni 90", che la Questura di Bari aveva posto "in essere ogni attività utile al rimpatrio dello straniero" senza alcun

Tale affermazione, a causa del suo contenuto generico e dell'assenza negli atti di causa di documentazione utile a riscontrarla, non dà adeguatamente conto dei presupposti cui disciplina legislativa subordina la disposta proroga del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri.

Il comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi."

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Sez. 1 civ., n. 370 del 08/01/2025, Rv. 673833 - 01).

Il percorso motivazionale non precisa le ragioni, contingenti o strutturali, della mancata collaborazione dell'autorità straniera, indicazione, quest'ultima, quanto mai necessaria per verificare le prospettive che devono sempre essere, effettive e concrete, di rimpatrio secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 ("Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza"), tenuto conto del periodo considerevole già trascorso dall'inizio della misura limitativa della libertà personale.

Soprattutto, il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, non prendendo in esame, anche solo al fine di confutarle o chiarine l'inconducenza o irrilevanza, le deduzioni della difesa, che, nel contestare la richiesta di proroga, aveva segnalato che il mancato rilascio del lasciapassare era dipeso dalla colpevole inattività degli organi a ciò deputati e dai ritardi ingiustificati nello svolgimento delle attività identificative volte al rimpatrio.

In definitiva, il provvedimento impugnato contiene una valutazione apparente in ordine alle ragioni per le quali può giustificarsi la proroga del trattenimento.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.